

ASSESSORATO OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE
DIPARTIMENTO AMBIENTE
VALUTAZIONI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E QUALITA' DELL'ARIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 1025 in data 01-03-2024

OGGETTO : ADOZIONE DETERMINAZIONI CONCLUSIVE EX. ART. 14-TER, L. 241/1990. APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE NON SOSTANZIALI DELL'A.I.A. RILASCIATA ALLA SOCIETA' COGNE ACCIAI SPECIALI SPA, DI AOSTA, CON P.D. N. 6011 DEL 28 DICEMBRE 2012 E S.M.I. RELATIVE ALL'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ESR COLLEGATO AL NUOVO PUNTO DI EMISSIONE E111, UNA TORRE EVAPORATIVA COINCIDENTE CON IL PUNTO DI EMISSIONE E112 E ALLA MODIFICA DEL SISTEMA DI ABBATTIMENTO COLLEGATO AL PUNTO DI EMISSIONE E15 PRESENTI NELLO STABILIMENTO DI AOSTA, AI SENSI DEL TITOLO III-BIS DEL D.LGS. 152/2006.

Il Dirigente della Struttura organizzativa valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria

- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed in particolare il Titolo III-bis della Parte Seconda concernente "L'autorizzazione integrata ambientale" e successive integrazioni e modificazioni;
- richiamato in particolare l'articolo 29-nonies del citato decreto, inerente le modifiche degli impianti o le variazioni del gestore;
- ritenuto, in base a quanto indicato all'articolo di cui al punto precedente, che la modifica impiantistica proposta ricada nella tipologia delle modifiche non sostanziali richiedenti modifica del provvedimento autorizzativo in base alle indicazioni riportate nel P.D. 2141/2009;
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 6011 del 28 dicembre 2012, concernente il rinnovo dell'Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis, art. 29-octies del d.lgs. 3 aprile

2006, n. 152, già rilasciata alla società Cogne Acciai Speciali S.p.A., di Aosta, e successive integrazioni e modificazioni;

- richiamata la nota prot. n. 1 in data 2 gennaio 2024, acquisita al prot. n. 21/TA, con la quale la Società Cogne Acciai Speciali S.p.A. ha inoltrato richiesta di modifica non sostanziale dell'autorizzazione di cui all'oggetto relativa all'installazione di un nuovo impianto ESR di rifusione sotto scoria collegato ad un nuovo punto di emissione E111 e di una nuova torre evaporativa a servizio dell'impianto collegata al punto di emissione E112;

- richiamata la nota prot. n. 2 in data 2 gennaio 2024, acquisita al prot. n. 22/TA, con la quale la Società Cogne Acciai Speciali S.p.A. ha inoltrato richiesta di modifica non sostanziale dell'autorizzazione di cui all'oggetto relativa all'installazione di un sistema di abbattimento fluoruri al punto di emissione E15 dell'impianto di rifusione sotto scoria ESR;

- richiamata la nota prot. n. 182/TA in data 11 gennaio 2024 con la quale si è proceduto all'indizione della conferenza dei servizi semplificata ai sensi dell'art. 14-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. in merito alle modifiche non sostanziali sopra citate, relativamente agli artt. 29 -nonies e 242-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- richiamata la nota prot. n. 693/TA in data 29 gennaio 2024 con la quale si è proceduto, a seguito della richiesta di integrazioni tecniche pervenuta da ARPA Valle d'Aosta con nota prot. n. 945 in data 25 gennaio 2024 (ns. prot. n. 605/TA), alla convocazione di una conferenza dei servizi in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. in merito alle modifiche non sostanziali sopra citate per la data del 14 febbraio 2024;

- richiamato il verbale della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 14 febbraio 2024 inviato con nota prot. 1492/TA del 22 febbraio 2024 che, tra il resto, riporta quanto segue: “[...]Le richieste di integrazione richieste da ARPA VDA sono di seguito riportate:

1. valore limite di emissione di polveri per il nuovo punto di emissione E111
2. eventuale revisione del limite di emissione di polveri attualmente previsto per il punto di emissione E15
3. valutazione di eventuali prescrizioni in merito all'iniezione di calce nell'effluente gassoso per l'abbattimento dei composti del fluoro.

In merito ai primi due punti, ARPA VDA riporta che le BAT previste per l'attività prevalente del sito prevedono che il limite di emissioni di polveri sia di 20mg/Nm³ per gli impianti già esistenti (relativo al punto di emissione E15), mentre che sia di 10mg/ Nm³ per quelli di nuova installazione (nuovo punto di emissione E111). Per quanto concerne il limite relativo all'emissione di HF, si condivide l'imposizione di un limite alle emissioni pari a 5mg/ Nm³.

In merito al terzo punto, l'Azienda conferma che il flusso di calce in ingresso al sistema di abbattimento è fissato a seguito dell'impostazione meccanica al momento dell'installazione. Nella documentazione tecnica inviata viene indicato a 1,7 l/h, in base ai calcoli effettuati in sede di progettazione dell'impianto al fine di garantire il rispetto del limite di HF all'emissione.

Si concorda con l'Azienda di prevedere 6 mesi di messa a regime, al fine di permettere le tarature dell'impianto di iniezione della calce e l'effettuazione delle prove tecniche, oltre alle misure alle emissioni, in tutte le possibili condizioni di emissione. Si prevede che l'Azienda debba comunicare ogni eventuale scostamento rispetto a quanto previsto nella documentazione tecnica presentata al fine di una valutazione negli ambiti tecnici che saranno ritenuti opportuni dall'Amministrazione. Nel caso in cui tutte le verifiche diano esito positivo, l'Azienda provvederà esclusivamente all'invio delle misure di messa a regime previste in due giorni non consecutivi nei primi 10 giorni di messa a

regime. Le date di messa in esercizio e di messa a regime dovranno essere comunicate con 15 giorni di preavviso.

L'Azienda provvederà ad integrare la documentazione tecnica già inviata con la scheda illustrativa del sistema di dosatura della calce dove si evincerà che non si tratta di un silo, ma di un contenitore di limitate dimensioni dotato di coperchio soprastante tramite il quale un operatore provvederà a caricare manualmente la calce.

La rappresentante del Comune rammenta che l'Azienda dovrà ottemperare a quanto previsto dalla DGR 378/2021 in merito all'installazione dei nuovi impianti tecnologici. I rappresentanti dell'Azienda provvederanno a riportare tale esigenza all'ufficio tecnico interno al fine di provvedere ai necessari approfondimenti presso il Comune.

Per quanto riguarda l'installazione della torre evaporativa, la Conferenza ne approva l'installazione.

I rappresentanti dell'ARPA VDA dichiarano che provvederanno all'emissione di un parere tecnico relativo alle prescrizioni ai nuovi punti di emissione, in base alle risultanze dell'odierna conferenza.”;

- richiamato il parere tecnico espresso con nota prot. n. 2030 in data 16 febbraio 2024, ns. prot. n. 1349/TA da ARPA Valle d'Aosta, che recita, tra il resto, quanto segue:

“[...] 3. **Emissioni in atmosfera**

3.1. Punti di emissione in atmosfera

Le caratteristiche dei tre punti emissivi E15, E111 e E112 oggetto della proposta di modifica dell'autorizzazione sono riportate nella seguente tabella.

Punto di emissione	Impianto	Portata (Nm³/h)	Altezza da terra (m)	Diametro (m)	T (°C)	Sostanze inquinanti	Impianto di abbattimento	Durata media dell'emissione
E15	Aspirazione fumi impianto ESR esistente	4.000	7,5	0,14	200	Polveri	Filtro a maniche + sistema iniezione calce	24 h/giorno 7 giorni/sett. 48 sett./anno
						HF		
E111	Aspirazione fumi nuovo impianto ESR	750	6,2	0,15	130	Polveri	Filtro a maniche + sistema iniezione calce	24 h/giorno 7 giorni/sett. 48 sett./anno
						HF		
E112	Raffreddamento acqua del circuito primario scambiatori nuovo ESR	93000	12	Valore non disponibile	30	Vapore acqueo	Assente	24 h/giorno 7 giorni/sett. 48 sett./anno

3.2. Limiti di emissione e frequenze di controllo

Nella tabella seguente si riportano i valori limite di emissione proposti per i punti di emissione E15, E111 ed E112 a seguito dell'intervento previsto.

I valori limite di emissione per le polveri vengono proposti sulla base delle indicazioni riportate nelle BAT (migliori tecniche disponibili) e delle risultanze della Conferenza dei Servizi del 14/02/2023.

Punto di emissione	Impianto/Fase di processo	Portata (1) (Nm ³ /h) (2)	Sostanza inquinante	Limiti di emissione		Frequenza autocontrollo
				Concentrazione (mg/Nm ³) (2)	Flusso di massa (g/h)	
E15	Aspirazione fumi impianto ESR esistente	4.000	Polveri totali	20	80	Annuale
			HF	5	20	
E111	Aspirazione fumi nuovo impianto ESR	750	Polveri totali	10	7,50	Annuale
			HF	5	3,75	
E112	Raffreddamento acqua del circuito primario scambiatori nuovo ESR	93.000	Vapore acqueo	Nessun limite di emissione previsto		

(1) La misura della portata è necessaria per la determinazione del flusso di massa. Il valore di portata indicato in tabella ha carattere di riferimento indicativo e non costituisce un limite ai fini fiscali.
(2) Valori riferiti alle condizioni standard di 273 K e 101325 Pa.

3.3. Metodi di misura alle emissioni in atmosfera

I metodi da adottare per la verifica dei limiti di emissione in atmosfera sono quelli riportati nell'Allegato 1 al PD n. 2362 del 21/04/2023 avente ad oggetto "Aggiornamento delle metodiche di campionamento e analitiche per il monitoraggio delle emissioni in atmosfera presso gli impianti industriali soggetti a regime di autorizzazione integrata ambientale regionale".

3.4. Messa in esercizio e messa a regime dell'impianto

La messa in esercizio dell'impianto deve essere comunicata alle Autorità di controllo con un preavviso di almeno 15 giorni.

A far data dalla messa in esercizio dell'impianto, il periodo proposto per la messa a regime è pari a **6 mesi**, al termine del quale dovranno essere effettuate le misure di messa a regime, ossia dovranno essere condotti due campionamenti in due giornate non consecutive nei 10 giorni successivi alla data di messa a regime.

Gli autocontrolli di messa a regime devono essere condotti dall'Azienda nelle più gravose condizioni di funzionamento ai fini dell'emissione di inquinanti in atmosfera.

Le risultanze dei controlli di messa a regime dovranno essere inoltrate alle autorità competenti per le rispettive verifiche; i risultati degli autocontrolli periodici successivi dovranno essere inviati all'interno del piano di monitoraggio e controllo (PdMC) redatto annualmente dall'Azienda.

3.5. Prescrizioni generali

Punti di emissione	Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 15259. Laddove i requisiti della norma non fossero attuabili il gestore potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e comunque concordate con l'ARPA Valle d'Aosta.
	L'accesso ai punti di prelievo deve essere garantito a norma di sicurezza secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.
	I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.

<i>Manutenzioni</i>	<p>L'azienda deve assicurare il mantenimento dell'efficienza dei sistemi di aspirazione e abbattimento delle emissioni effettuando le operazioni di manutenzione necessarie.</p> <p>A tal fine, deve predisporre una procedura operativa di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di aspirazione ed abbattimento comprendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> · manutenzione parziale (controllo apparecchiature pneumatiche ed elettriche); · manutenzione totale secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto di uso/manutenzione o assimilabili); · controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti) al servizio dei sistemi di estrazione e depurazione dell'aria.
<i>Registro delle manutenzioni</i>	<p>L'azienda deve tenere un registro delle manutenzioni dotato di pagine con numerazione progressiva in cui riportare:</p> <ul style="list-style-type: none"> · data di effettuazione dell'intervento; · tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); · descrizione sintetica dell'intervento; · indicazione dell'autore dell'intervento.
<i>Gestione degli impianti di abbattimento a servizio dei punti di emissione E15 ed E111</i>	<p>Gli impianti di abbattimento delle emissioni, costituiti dal sistema di iniezione di calce per l'abbattimento delle emissioni dei composti del fluoro e dal filtro a maniche, devono essere tenuti in funzione durante tutte le fasi di funzionamento dei due impianti ESR collegati ai punti di emissione E15 ed E111 che comportano l'emissione di effluente gassoso in atmosfera.</p>

4. Rumore

4.1. Modifica dell'impianto di abbattimento a servizio del punto di emissione E15

Per quanto riguarda la modifica prevista, l'azienda dichiara che il rumore prodotto dagli iniettori è trascurabile e non comporterà alcun aumento della rumorosità immessa presso i recettori più prossimi.

Questa Agenzia prende atto di quanto dichiarato dall'azienda stessa.

4.2. Nuovi impianti (punti di emissione E111, E112)

Nella documentazione presentata l'azienda dichiara che, dai dati tecnici garantiti dal fornitore, il livello di pressione sonora nei punti di emissione E111 e E112 risulterà essere pari e non superiore a 83 dBA a 10 m di distanza dall'impianto. Per valutare l'impatto acustico prodotto dal nuovo impianto, l'azienda adotta la procedura descritta nel documento redatto dall'ing. Pisani (novembre 2014), che prevede il confronto del livello di pressione acustica dichiarato dal costruttore con i livelli ammessi e riassunti nella legenda "Planimetria Tavola 1 e 2 – livelli di pressione sonora a 10 e 1 metro". In base a tale confronto, essendo il livello ammissibile in tale zona è pari a 83 dBA, l'azienda certifica che il criterio previsto dalla procedura risulta soddisfatto e dichiara che la nuova sorgente sonora non produrrà variazioni del livello sonoro immesso presso i recettori.

5. Conclusioni

Il parere tecnico alla realizzazione degli interventi proposti è positivo, alle condizioni specificate ai paragrafi precedenti.”;

- richiamato il successivo parere tecnico integrativo espresso con nota prot. n. 2232 in data 20 febbraio 2024, ns. prot. n. 1411/TA da ARPA Valle d'Aosta, che recita, tra il resto, quanto segue: “La normativa prevede che, nel caso di impianti soggetti ad AIA, la determinazione dei limiti di emissione debba essere condotta sulla base delle migliori tecniche disponibili.

L'azienda ha proposto come limite di emissione per le polveri per entrambi i punti di emissione un valore pari a 50 mg/Nm³. Tale valore, indicato nella normativa nazionale vigente (Dlgs 152/06 – parte V – Allegato I – parte II), è un valore riferito agli autorizzati per via ordinaria (Dlgs 152/06, art. 269) e non è riferito all'adozione di una specifica tecnica di abbattimento adottata, pertanto non è un livello associato all'applicazione di una migliore tecnica disponibile.

Il valore di emissione di polveri di 50 mg/Nm³ non può essere considerato compatibile con l'applicazione delle migliori tecniche disponibili, in quanto si tratta di un valore sensibilmente più elevato rispetto agli standard prestazionali previsti per i filtri a tessuto (<20 mg/Nm³).

Il processo di rifusione sotto scoria adottato dalla CAS non è citato espressamente nei documenti di riferimento Bref-BAT per la produzione dell'acciaio.

Considerando i materiali utilizzati e le condizioni di processo, si può assumere che le polveri presenti nell'effluente gassoso emesso nel processo di rifusione sotto scoria abbiano caratteristiche chimico-fisiche molto simili a quelle prodotte nella fase di fusione del rottame di acciaio, a valle dei sistemi di raffreddamento dei fumi.

L'azienda ha valutato opportuna l'adozione di un filtro a tessuto per l'abbattimento delle emissioni del processo; questo significa che le caratteristiche chimico-fisiche dell'effluente gassoso sono state valutate compatibili con tale tecnica di abbattimento.

Il filtro a tessuto è una tecnica citata nelle BAT-Conclusions per la produzione di ferro e acciaio (Decisione 2012/135/UE) nel capitolo 1.7 ("Produzione di acciaio con forni elettrici ad arco e la colata"). Il livello di emissione di polveri associato a questa tecnica di abbattimento è indicato come segue: "< 10–20 mg/Nm³, determinato come media nel periodo di campionamento (misura discontinua, campioni casuali raccolti in un arco di tempo minimo di mezz'ora)".

L'adozione dei filtri a tessuto è una tecnica citata dalle BAT di settore in quasi tutti i processi che comportano l'emissione di polveri nelle diverse fasi di produzione dell'acciaio e i livelli di emissione indicati sono coerenti con l'indicazione sopra riportata e comunque sempre inferiori a 20 mg/Nm³.

Nelle Linee Guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle BAT di cui al DM 31/01/2005, nel caso delle BAT per la produzione di acciaio all'arco elettrico vengono indicati due livelli di emissione di polveri su base giornaliera (5 e 15 mg/Nm³), riferiti rispettivamente agli impianti nuovi e a quelli esistenti.

In coerenza con il principio sopra riportato, si ritiene che, nel caso di livelli di emissione riferiti a campionamenti discontinui di breve periodo, si possa assumere analogamente che il livello di 10 mg/Nm³ sia associabile agli impianti nuovi e il livello di 20 mg/Nm³ sia associabile agli impianti esistenti.”;

- verificato il pagamento degli oneri istruttori previsti dalla DGR 1878 del 28/12/2017, parte 1 punto B e parte 2 punto E;

- ritenuto, in base a quanto finora esposto, di procedere con la presa d'atto degli esiti istruttori comunicati con la nota riportata al precedente punto procedendo al contempo alla modifica del provvedimento autorizzativo n. 6011/2012 nelle parti di interesse;

- vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1335 in data 9 dicembre 2020 concernente la revisione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° gennaio

2021, come modificata dalle successive n. 1357 in data 14 dicembre 2020 e n. 110 in data 8 febbraio 2021;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 233 del 27/03/2020 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;

DECIDE

- 1) di adottare, ai sensi dell'art. 14-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 la determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi;
- 2) di approvare, per quanto espresso in premessa, le modifiche non sostanziali all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rinnovata con provvedimento dirigenziale n. 6011 del 28 dicembre 2012 alla Società Cogne Acciai Speciali SpA di Aosta, all'installazione di un nuovo impianto ESR di rifusione sotto scoria collegato ad un nuovo punto di emissione E111 e di una nuova torre evaporativa a servizio dell'impianto collegata al punto di emissione E112 e all'installazione di un sistema di abbattimento fluoruri al punto di emissione E15 dell'impianto di rifusione sotto scoria ESR dello Stabilimento Cogne Acciai Speciali S.p.A. di Aosta;
- 3) di prevedere che i punti di emissione E15, E111 ed E112 oggetto di intervento avranno le seguenti caratteristiche tecniche costruttive:

Punto di emissione	Impianto	Portata (Nm ³ /h)	Altezza da terra (m)	Diametro (m)	T (°C)	Sostanze inquinanti	Impianto di abbattimento	Durata media dell'emissione
E15	Aspirazione fumi impianto ESR esistente	4.000	7,5	0,14	200	Polveri	Filtro a maniche + sistema iniezione calce	24 h/giorno 7 giorni/sett. 48 sett./anno
						HF		
E111	Aspirazione fumi nuovo impianto ESR	750	6,2	0,15	130	Polveri	Filtro a maniche + sistema iniezione calce	24 h/giorno 7 giorni/sett. 48 sett./anno
						HF		
E112	Raffreddamento acqua del circuito primario scambiatori nuovo ESR	93000	12	Valore non disponibile	30	Vapore acqueo	Assente	24 h/giorno 7 giorni/sett. 48 sett./anno

- 4) di procedere all'aggiornamento e integrazione, come di seguito riportato, delle parti relative ai punti di emissione E15, E111 ed E112 presenti nella tabella presente al punto 3a) del P.D. 6011/2012, relativamente agli impianti non IPPC ricompresi in A.I.A., ovvero alla definizione dei seguenti limiti alle emissioni in atmosfera:

Punto di emissione	Impianto/Fase di processo	Sistema di abbattimento	Portata ⁽¹⁾ (Nm ³ /h) ⁽²⁾	Sostanza inquinante	Limiti di emissione		Frequenza autocontrollo
					Concentrazione (mg/Nm ³) ⁽²⁾	Flusso di massa (g/h)	
E15	Aspirazione fumi impianto ESR esistente	Filtro a maniche + sistema iniezione calce	4.000	Polveri totali	20	80	Annuale
				HF	5	20	
E111	Aspirazione fumi nuovo impianto ESR	Filtro a maniche + sistema iniezione calce	750	Polveri totali	10	7,50	Annuale
				HF	5	3,75	
E112	Raffreddamento acqua del circuito primario scambiatori nuovo ESR	Nessuno	93.000	Vapore acqueo	Nessun limite di emissione previsto		
<p>(1) La misura della portata è necessaria per la determinazione del flusso di massa. Il valore di portata indicato in tabella ha carattere di riferimento indicativo e non costituisce un limite ai fini fiscali.</p> <p>(2) Valori riferiti alle condizioni standard di 273 K e 101325 Pa.</p>							

5) Di stabilire che dovranno essere osservate le seguenti ulteriori prescrizioni:

1) *Metodi di misura alle emissioni in atmosfera*

I metodi da adottare per la verifica dei limiti di emissione in atmosfera sono quelli riportati nell'Allegato 1 al PD n. 2362 del 21/04/2023 avente ad oggetto "Aggiornamento delle metodiche di campionamento e analitiche per il monitoraggio delle emissioni in atmosfera presso gli impianti industriali soggetti a regime di autorizzazione integrata ambientale regionale".

2) *Messa in esercizio e messa a regime dell'impianto*

La messa in esercizio dell'impianto deve essere comunicata alle Autorità di controllo con un preavviso di almeno 15 giorni.

A far data dalla messa in esercizio dell'impianto, il periodo proposto per la messa a regime è pari a 6 mesi, al termine del quale dovranno essere effettuate le misure di messa a regime, ossia dovranno essere condotti due campionamenti in due giornate non consecutive nei 10 giorni successivi alla data di messa a regime.

Gli autocontrolli di messa a regime devono essere condotti dall'Azienda nelle più gravose condizioni di funzionamento ai fini dell'emissione di inquinanti in atmosfera.

Le risultanze dei controlli di messa a regime dovranno essere inoltrate alle autorità competenti per le rispettive verifiche; i risultati degli autocontrolli periodici successivi dovranno essere inviati all'interno del piano di monitoraggio e controllo (PdMC) redatto annualmente dall'Azienda.

3) Prescrizioni generali

Punti di emissione	Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 15259. Laddove i requisiti della norma non fossero attuabili il gestore potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e comunque concordate con l'ARPA Valle d'Aosta.
	L'accesso ai punti di prelievo deve essere garantito a norma di sicurezza secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.
	I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.
Manutenzioni	L'azienda deve assicurare il mantenimento dell'efficienza dei sistemi di aspirazione e abbattimento delle emissioni effettuando le operazioni di manutenzione necessarie. A tal fine, deve predisporre una procedura operativa di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di aspirazione ed abbattimento comprendente: <ul style="list-style-type: none">• manutenzione parziale (controllo apparecchiature pneumatiche ed elettriche);• manutenzione totale secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto di uso/manutenzione o assimilabili);• controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti) al servizio dei sistemi di estrazione e depurazione dell'aria.
Registro delle manutenzioni	L'azienda deve tenere un registro delle manutenzioni dotato di pagine con numerazione progressiva in cui riportare: <ul style="list-style-type: none">• data di effettuazione dell'intervento;• tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);• descrizione sintetica dell'intervento;• indicazione dell'autore dell'intervento.
Gestione degli impianti di abbattimento a servizio dei punti di emissione E15 ed E111	Gli impianti di abbattimento delle emissioni, costituiti dal sistema di iniezione di calce per l'abbattimento delle emissioni dei composti del fluoro e dal filtro a maniche, devono essere tenuti in funzione durante tutte le fasi di funzionamento dei due impianti ESR collegati ai punti di emissione E15 ed E111 che comportano l'emissione di effluente gassoso in atmosfera.

6) di stabilire che il presente provvedimento venga notificato alla società "COGNE ACCIAI SPECIALI S.p.A." e ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., così come di prevederne la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale nella sezione relativa alle A.I.A.;

7) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l'Amministrazione regionale.

L'ESTENSORE
- Xavier CORNAZ -

IL DIRIGENTE
- Paolo BAGNOD -

PAOLO BAGNOD

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Annotazioni a scritture contabili

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 02/03/2024 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO